

PIANO REGOLATORE GENERALE

COMUNE DI
BOVINO
(FOGGIA)

TAV.

rapporto:

data:

26.03.1985

NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE

R.C. P. U. L. I. A.
SETTORE URBANISTICA
P. R. G. ADEGUATO AL PARERE

DEL C. U. R.

18 011. 1994

Prot. N.

11870

il sindaco:

il progettista:

dott. arch. Giuseppe



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

GENERALITÀ

Tutto il territorio comunale di BOVINO (Foggia) è soggetto ai vincoli ed alle prescrizioni riportati negli elaborati grafici, nelle presenti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE e nel REGOLAMENTO EDILIZIO, costituenti, nel loro complesso, il Piano Regolatore Comunale Generale.

Per quanto non precisato negli atti precedentemente menzionati, si rimanda alle leggi statali e regionali di disciplina urbanistica e di assetto del territorio.

ZONIZZAZIONE

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee:

- Z O N A "A": comprende le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di parti-colare pregio ambientale, compreso le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche degli agglomerati stessi. Essa risulta individuata nelle tavole n° 10-11-12 bis.
- Z O N A "B": comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona "A". Essa risulta individuata nelle tavole n° 10-11-12 bis.
- Z O N A "C": comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi. Risulta individuata nelle tavole n° 10-11-12 bis.
- Z O N A "D": comprende le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati. E' individuata nelle tavole n° 9-14.
- Z O N A "E": comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli. Risulta parzialmente individuata nelle tavole n° 9-12 bis.
- Z O N A "F": comprende le parti del territorio destinate a servizi ed attrezzature. E' individuata nelle tavole n° 12 bis-13 bis.

Qualunque intervento edilizio ricadente nell'ambito del territorio comunale di Bovino dovrà osservare la compatibilità con le presenti norme tecniche di attuazione.

Gli edifici ricadenti nella zona omogenea "A" sono destinati ad abitazioni, uffici pubblici e privati, attrezzature di interesse collettivo, attività commerciali e servizi connessi.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti nell'articolo 31 della l.s. 5/8/78 n° 457. L'intera zona omogenea "A", così come perimetrata nelle tavole di P.R.G., costituisce zona in cui operare, per le condizioni di degrado, il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.

Gli interventi in tale zona saranno sottoposti alla redazione ed approvazione di piani urbanistici attuativi (P.P., piani di recupero).

Nelle more della redazione ed approvazione dei suddetti piani attuativi, nell'ambito della perimetrazione di tutta la zona "A" saranno consentiti solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché di consolidamento e restauro conservativo secondo la definizione dell'art. 31 della l.s. 457/78 e ristrutturazione ed ampliamento, in misura non superiore al 20% degli edifici unitari (punto "d" dell'art. 9 della l.s. n° 10/77), previo eventuale parere della Soprintendenza Archeologica di Taranto, qualora si dovessero operare scavi di profondità superiore a cm. 50.

A cura dell'Ufficio Tecnico Comunale per tutti i nuovi lavori che dovessero essere effettuati nell'area urbana, zona "A" e "B", per i quali si prevede uno scavo, o comunque, un asportazione di materiale al di sotto di cm. 50, sarà

richiesta apposita preventiva autorizzazione alla Soprintendenza Archeologica di Taranto, mentre, per i normali lavori già esistenti, ove necessario riscavare per rimettere in luce parte dell'impianto stesso, sarà effettuata esclusiva-mente una comunicazione di inizio lavoro con l'indicazione della zona di lavoro.

Gli edifici ricadenti nella zona omogenea "B" sono destinati ad abitazioni,

uffici pubblici e privati, attrezzature di interesse collettivo, attività commerciali e servizi connessi, magazzini, depositi, autorimesse anche a piano terra, alberghi, pensioni e attività artigianali (anche nello stesso edificio in cui sono previste le abitazioni), purché le predette attività non siano di molestia alle residenze limitrofe e circostanti.

La zona omogenea "B" risulta suddivisa nelle seguenti due sottozone:

- Sottozona totalmente edificata.

- Sottozona di completamento.

- EDIFICAZIONE NELLA SOTTOZONA TOTALMENTE EDIFICATA -

In detta Sottozona sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- interventi sostitutivi di singoli edifici o di una pluralità di edifici;
- ampliamenti e sopraelevazioni di edifici esistenti;
- costruzioni ex novo di singoli edifici;
- variazioni delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti.

a) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come specificati nell'articolo 31 della l.s. 457/'78, debbono avvenire nel rispetto degli allineamenti, dei distacchi, della sagoma, delle superfici e dei volumi degli edifici preesistenti.

b) Gli interventi sostitutivi di singoli edifici (quelli che comportano la demolizione di un solo edificio esistente e la sua ricostruzione nello stesso sito) debbono rispettare le norme di edificazione previste per gli edifici da costruire ex novo di cui al successivo punto e).

c) Gli ampliamenti degli edifici esistenti (quelli finalizzati ad un aumento della superficie utile lorda, senza aumento delle altezze) debbono realizzarsi nel rispetto delle norme per la costruzione di edifici ex novo di cui al successivo punto e).

* 5 mc/mq. alle trasformazioni di natura edilizia, e comunque non superiore al 70% delle superfici preesistenti.
Le sopraelevazioni (interventi finalizzati ad un aumento della superficie

d) Le sopraelevazioni (interventi finalizzati ad un aumento della superficie utile lorda da conseguirsi con incremento delle altezze preesistenti) saranno consentite nel limite di n° 3 piani fuori terra e di ml. 12,00 di altezza massima, per gli edifici ricadenti in aree che siano delimitate, su tutti i lati, da spazi aventi larghezza mai inferiore a ml. 7,00; saranno, invece, consentite nel limite di n° 2 piani fuori terra, in tutti gli altri casi. e) La costruzione ex novo di singoli edifici, nonché l'ampliamento di quelli esistenti e la sostituzione di singoli edifici, deve rispettare le seguenti specifiche norme:

- Densità fondiaria edilizia: ~~9,00 mc./mq.~~ *

- Allineamenti: rispetto di quelli già indi-

viduati dagli edifici preesis-

tenti nella stessa maglia;

- Numero massimo dei piani fuori terra: valgono le prescrizioni stabi-

lite per le sopraelevazioni;

- Rapporto di copertura: 1,00 mq./mq.;

- Tipologia edilizia: case isolate, a schiera ed a

corte;

- Distacchi dai fabbricati e dai confini: se il nuovo manufatto edilizio

dovrà sorgere su un'area che

confina con altra area non anco-

ra edificata, esso potrà essere

realizzato o sul confine oppure

a distanza pari ad H/2 da esso

con un minimo di ml. 5,00. Se,

invece, il nuovo manufatto dovrà

sorgere su un'area che confina

con altra area già edificata,

esso potrà essere realizzato sul

confine, se l'edificio del confi-

nante è costruito sul confine,

mentre dovrà arretrarsi di ml.

pari ad H dall'edificio con un

minimo di H/2 (e comunque non

inferiore a ml. 5,00) dal confi-

ne, in caso contrario.

N O T E: Tutte le opere consentite nell'ambito della Sottosona totalmente edificata saranno attuate con interventi diretti. Le soluzioni progettuali a livello operativo, vanno accompagnate da un grafico rappresentativo della zona, esteso alle maglie limitrofe, che espliciti l'intervento progettato nel contesto urbanistico preesistente; ciò al fine di assicurare l'armonizzazione l'omogeneizzazione del costruendo ed il riccio alle tipologie edilizie, agli allineamenti, anche di gronda, ed variazioni nelle destinazioni d'uso.

g) Nell'ambito della Sottosona totalmente edificata sono, altresì, consentite

costruzione;

- Parcheggi: 1,00 mq. ogni 10,00 mc. di
- Spazi interni: non consentiti;
- Rapporto di copertura: 1,00 mq./mq.;
- larghezza spazio antistante (H/L): 1,00;
- Rapporto massimo altezza edificio
- Altezza massima: ml. 12,00;
- Numero massimo di piani: n° 3;
- Distacco minimo dai confini: ml. 0,00;
- te e non: H, con un minimo di ml. 10,00;
- uno stesso edificio avente pareti finestra-
- Distacco minimo fra corpi di fabbricati di
- Distacco fra fabbricati della stessa maglia ..: ml. 0,00;
- preesistente: ml. 5,00;
- Distanza minima dall'asse stradale
- Densità edilizia fondiaria: 5,00 mc./mq.;
- Tipologia edilizia: case a schiera;

La riedificazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

lungo tutto il perimetro, da strade o altri spazi pubblici.

na intendendo per maglia un insieme di edifici ed aree scoperte delimitate,

in cui siano interessati tutti gli immobili compresi in una stessa maglia urba-

f) Gli interventi sostitutivi di più edifici saranno consentiti solo nel caso

costruzione.

- Spazi interni: non consentiti
- Parcheggi (escluso ampliamenti): 1,00 mq. ogni 10,00 mc. di

alle caratteristiche generali delle preesistenze. Tali armonizzazioni ed omogeneizzazioni saranno valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Edilizia i quali, nei rispettivi pareri, dovranno fare specifica menzione delle considerazioni e delle verifiche effettuate. (Circolare Regionale 4/Maggio/1972). h. 344 - 425. 026. -

- EDIFICAZIONE NELLA SOTTOZONA DI COMPLETAMENTO -

- Sono consentite, nella Sottosona di completamento:
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- interventi sostitutivi di singoli edifici;
- interventi di ampliamenti e sopraelevazioni di edifici preesistenti;
- costruzioni ex novo;
- variazioni alle destinazioni d'uso degli edifici esistenti;

Nell'ambito della Sottosona di completamento, la normativa da rispettare per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e per le variazioni delle destinazioni d'uso, è quella stabilita per gli analoghi interventi nell'ambito della Sottosona totalmente edificata.

Per gli altri tipi di intervento, invece, la normativa è la seguente:

a) Sopraelevazione:

- Densità edilizia fondiaria (compreso il volume dell'edificio esistente): 5,00 mc./mq.;
- Distanza minima dall'asse stradale e distacchi

minimi dai confini e dai fabbricati: non minori di quelli individuati dall'edificio preesistente;

- Numero massimo dei piani: n° 3, con un'altezza massima di

ml. 12,00, per interventi ricca-

denti in aree delimitate, su tut-

ti i lati, da spazi pubblici o

privati, aventi larghezza mai

inferiore a ml. 7,00; n° 2 pia-

ni in tutti gli altri casi;

I volumi tecnici possono essere esclusivamente costituiti dal sotto-
tetto non abitabile degli edifici, dal torrino del vano scala, dal
locale lavatoio- stenditoio o ripostiglio; l'altezza utile interna

zioni e delle verifiche effettuate.

rispettivi pareri, dovranno fare specifica menzione delle considera-

Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Edilizia i quali, nel

tenze. Tali armonizzazioni ed omogeneizzazioni saranno valutate dallo

menti, anche di gronda, ed alle caratteristiche generali delle preesi-

zazione del costruendo edificio alle tipologie edilizie, agli allinea-

to urbanistico preesistente; ciò al fine di assicurare l'armoniz-

nistiche limitrofe, che espliciti l'intervento progettato nel contes-

da un grafico rappresentativo della zona, esteso alle maglie urba-

Le soluzioni progettuali, a livello operativo, vanno accompagnate

mento saranno attuate con interventi diretti.

N O T E: Tutte le opere consentite nell'ambito della Sottosona di completa-

costruzione;

- Parcheggio: 1,00 mq. ogni 10,00 mc. di

- Rapporto di copertura: 0,75 mq./mq.;

za spazio pubblico antistante (H/L): 1,00;

- Rapporto massimo altezza edificio larghez-

- Altezza massima: ml. 12,00;

- Numero massimo dei piani: n° 3;

per case a schiera;

per case isolate e ml. 0,00

- Distacchi minimi dai confini: H/2, con un minimo di ml. 5,00

per case a schiera;

per case isolate e ml. 0,00

- Distacchi minimi dai fabbricati: H, con un minimo di ml. 10,00

- Distanza minima dall'asse stradale: 5,00 ml.;

- Densità edilizia fondiaria: 5,00 mc./mq.;

- Tipologie edilizie: case isolate, case a schiera;

b) Ampliamenti e sostituzione di edifici esistenti e nuove costruzioni;

- Rapporto di copertura: quello preesistente;

non deve superare i ml. 2,30.
La Zona omogenea "B" potrà essere interessata da Piani Particolarizzati per operazioni di ristrutturazione urbanistica o altre varianti che l'Amministrazione comunale reputi necessarie. Sono consentiti interventi su edifici esistenti di altezza superiore al predetto limite solo nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo così come precedentemente definiti.

ZONA OMogenea "C"

Gli edifici ricadenti nella zona omogenea "C" sono destinati ad abitazioni, servizi connessi, uffici privati, nonché altre attività (anche artigianali)

compatibili con la prevalente destinazione residenziale di zona, la cui ammissibilità verrà espressa dal Comune caso per caso, in sede di esame di approvazione dei progetti proposti.

La zona omogenea "C" è suddivisa in due sottozone:

- Sottozona "Cp".

- Sottozona "Ca".

- EDIFICAZIONE NELLA SOTTOZONA "Cp" -

In detta Sottozona sono individuate cinque tipologie edilizie con le rispettive norme di edificazione:

1) - Tipologia ESTENSIVA BASSA:

2 a/p/p.

- Densità fondiaria massima 1,35 mc./mq.;

- Rapporto massimo di copertura 0,30 mq./mq.;

- Altezza massima 4,50 ml.;

- Distacco minimo dai confini 6,00 ml.;

- Distanza minima dall'asse stradale 9,00 ml.;

- Superficie media del lotto 800 mq.;

- Superficie media coperta del lotto 240 mq.;

- Volume delle costruzioni 1.080 mc.;

- Tipologia edilizia case abbinate su un piano;

2) - Tipologia ESTENSIVA ALTA:

4 a/p/p.

- Densità fondiaria massima 2,88 mc./mq.;

- Rapporto massimo di copertura 0,30 mq./mq.;

- Altezza massima 9,60 ml.;

- Distacco minimo dai confini 6,00 ml.;

- Distanza minima dall'asse stradale 9,00 ml.;

3) - Tipologia SEMIESTENSIVA:

1 a/p/p.

- Densità fondiaria massima 2,45 mc./mq.;

- Rapporto massimo di copertura 0,35 mq./mq.;

- Altezza massima 7,00 ml.;

- Distacco minimo dai confini 0,00 ml. su due lati

10,00 ml. sul terzo lato;

interventi diretti.

Tutte le opere consentite nell'ambito della Sottosona "Cp" saranno attuate con
Sono vietate le costruzioni accessorie.

10,00 mc. di volume costruito.

Nelle aree di pertinenza dei lotti o nei piani terra o seminterrati o inter-
rate degli edifici, dovrà reperirsi 1,00 mq. di parcheggio privato per ogni
gole tipologie.

Nelle strade o nei terreni in pendio, le altezze massime di cui alla pre-
sente normativa, possono essere incrementate di ml. 1,50 purché la media gene-
rale delle altezze di tutte le fronti rientri nei limiti stabiliti per le sin-

un piano seminterrato ovvero di un piano interrato, a destinazione non abita-
Per le cinque tipologie edilizie è sempre consentito la realizzazione di

- Distanza minima dall'asse stradale: 9,00 ml.;
- Distacco minimo dai confini: 6,00 ml.;
- Altezza massima: 12,10 ml.;
- Rapporto massimo di copertura: 0,30 mq./mq.;
- Densità fondiaria massima: 3,63 mc./mq.;

6 a/p/p

5) - Tipologia SEMINTENSIVA BASSA:

- Distanza minima dall'asse stradale: 9,00 ml.;
- Distacco minimo dai confini: 6,00 ml.;
- Altezza massima: 16,10 ml.;
- Rapporto massimo di copertura: 0,25 mq./mq.;
- Densità fondiaria massima: 4,048 mc./mq.;

8 a/p/p

4) - Tipologia SEMINTENSIVA:

- Tipologia edilizia: case a schiera;
- Volume delle costruzioni: 417 mc.;
- Superficie media coperta del lotto: 59,50 mq.;
- Superficie media del lotto: 170 mq.;
- Distanza minima dall'asse stradale: 9,00 ml.;

- EDIFICAZIONE NELLA SOTTOZONA "Ca" -

Gli interventi in tali zone sono subordinati alla preventiva redazione ed approvazione di Piano di Lottizzazione o Piano Particolareggiato estesi ad ogni singolo comparto individuato nel P.R.G..

Le Sottosone "Ca" costituiscono unico comparto di intervento urbanistico per i suddetti strumenti esecutivi.

Valgono inoltre le seguenti norme di edificazione:

- Rapporto massimo di copertura: 0,40 mq./mq.;

- Distanza minima dalle pareti finestrate

di edifici antistanti: 10,00 ml.;

- Indice di fabbricabilità territoriale: 1,25 mc./mq.;

- Numero massimo di piani fuori terra: n° 3;

- Distanza minima dai confini: 5,00 ml.;

- Tipologie edilizie: case unifamiliari o

bifamiliari isolate

o a schiera;

Nelle Sottosone "Ca" le superfici da destinare agli standards urbanistici di

cui al D.M. 2/4/68 n° 1444 sono le seguenti:

a) - mq./ab. 4,50 per l'istruzione;

b) - mq./ab. 2,00 per attrezzature di interesse comune;

c) - mq./ab. 9,00 per verde pubblico;

d) - mq./ab. 3,40 per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio

previste dall'articolo 18 l.s. n° 765).

Nel comparto comprendente le Sottosone "Ca" andrà applicato l'articolo 15

della l.r. n° 6 e n° 66/79 così come modificato dall'articolo 36 della l.r.

n° 56/80, nonché le unità di minimo intervento di cui al punto m) dell'arti-

colo 51 della l.r. n° 56/80.

In aggiunta a quanto sopra richiesto, nei comparti di minimo intervento dovran-

no essere reperite aree per parcheggio privato nella misura di 1,00 mq. per

ogni 10,00 mc. di costruzione.

Comprende la parte del territorio comunale destinata ad impianti industriali, commerciali o ad essi assimilati. Risulta così suddivisa:

a) - Sottosono "D": zone per impianti produttivi artigianali, commerciali

e/o a piccole industrie.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato

all'approvazione di idoneo Piano di Lottizzazione o

Piano Particolareggiato (P.I.P.) esteso alle intere

maglie urbanistiche individuate nelle tavole n° 12 bis

e 14 di P.R.G. che singolarmente costituiscono comparti

di minimo intervento.

Insieme ai laboratori artigianali e/o commerciali potranno

non essere previste residenze ad esse correlate in misura

tale da non superare il 20% del totale delle superfici

utili adibite ad attività artigianali e/o commerciali.

L'edificazione dovrà rispettare i seguenti punti:

- Densità fondiaria massima: 3,00 mc./mq.;

- Altezza massima: 8,00 ml.;

- Distacco minimo assoluto tra edifici: 10,00 ml.;

- Distacco minimo dai confini: 5,00 ml.;

- Rapporto massimo tra area coperta ed area del lotto: 0,40 mq./mq.;

- Numero massimo di piani: n° 2;

- Distanze minime dal ciglio a protezione del

nastro stradale: come da D.M. 1404/'68;

- Dimensione del lotto minimo mq. 1000 (con possibilità di

accorpamento fino ad un massimo di tre lotti).

E' consentito eccedere l'altezza massima solo per i volumi tecnici o per

costruzioni speciali quali silos, cisterne, ciminiera ecc..

Nei nuovi insediamenti la superficie da destinare a spazi pubblici o desti-

nata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluso le

sedi viarie) non potrà essere inferiore al 10% dell'intera superficie

destinata a tali insediamenti. Si ritiene che in prossimità del torrente

Cervaro, sia necessario osservare per gli interventi di edificazione, un

distacco dalle stesse secondo le vigenti disposizioni in materia.

"In funzione del fronte corso, gli interventi in corso, danno ragione una distanza dello stesso fronte pari a m. 400,00 quanto fronte in merito alle L.R. 56/80, art. 51"

ola Piam
T12.054
mg. 6180 Ponte
=mg. 8.90

Per il nucleo industriale facente parte del Piano ASI di Foglia, ripro-

posto dal Comune nella tavola n° 8 bis, vale la normativa specifica

del predetto Piano ASI.

b) - Sottozona "Dt": è caratterizzata da destinazione esclusivamente turis-

tico e alberghiero.

Sono consentite residenze temporanee (alberghi, resi-

dences, punti di sosta e di ristoro, ecc.), nonché

tipologie residenziali-turistiche e strutture per il

tempo libero (camping, parco attrezzato ecc.), il tutto

in conformità della legislazione regionale vigente in

materia.

L'attuazione delle presenti previsioni è subordinata

all'approvazione di apposito Piano Particolareggiato

o Piano di Lottizzazione esteso all'intera Sottozona

"Dt", nel rispetto delle seguenti norme:

- Densità territoriale massima: 0,80 mc./mq.;

- Densità fondiaria massima: 1,50 mc./mq.;

- Rapporto massimo di copertura: 0,50 mq./mq.;

- Altezza massima per le tipologie alberghiere: 10,50 ml.;

- Altezza massima per le residenze turistiche: 7,00 ml.;

- Numero massimo di piani: n° 3;

- Distacco minimo tra edifici: 12,00 ml.;

- Distacco minimo tra i confini: 10,00 ml.;

- Piani attici e costruzioni accessorie: non consentiti;

- Aree a parcheggio privato: 1,00 mq. ogni

10,00 mc. di costruz.;

- Lunghezza massima dei prospetti: 50,00 ml.;

Dovranno inoltre essere riservate aree a verde pubblico

e parcheggio pubblico (escluso le sedi viarie) per una

superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera

zona.

Si prescrive una fascia di rispetto di ml. 50 intorno alle antiche strut-

tture dell'acquedotto romano emergenti in tale zona.

E' compreso nella zona omogenea "E", oltre alla parte del territorio comunale indicato nella tavola n° 8 bis, tutto il restante territorio comunale non diversamente tipizzato. Tale zona omogenea è suddivisa in più sottozone:

- 1) - Sottozona "Er" e "Erc": zone agricole di rispetto. Nessuna costruzione potrà essere consentita in queste aree perché indonee per particolari problemi di carattere idrogeologico o per vincolo cimiteriale.
- Gli eventuali edifici preesistenti possono essere sottoposti solo ad interventi di manutenzione e di consolidamento con esclusione di ogni aumento di volume.
- 2) - Sottozona "E": in essa sono consentiti:

- a) edifici a servizio dell'agricoltura (abitazioni rurali con relativi annessi e dipendenze, nonché complessi produttivi agricoli funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola come specificato dall'articolo n° 9 l.r. 12/2/'79 n° 66) h. 6
- b) attrezzature a servizio del traffico (stazioni di servizio, autostazioni, motels e simili).
- c) depositi di carburanti e simili, nonché impianti di sostanze nocive non compatibili con gli insediamenti previsti nelle aree in zona "D".
- d) apertura di cave secondo la procedura della l.r. n° 37 del 29/5/'85.

L'edificazione di cui al precedente punto a) deve avvenire secondo le prescrizioni riportate nel Regolamento Edilizio Comunale, nonché secondo le seguenti norme:

- Lotto minimo: 5.000 mq.
- Densità fondiaria massima per sole abitazioni: 0,03 mc./mq.;
- Densità fondiaria per annessi, dipendenze e complessi produttivi agricoli: 0,08 mc./mq.;
- Altezza massima abitazioni rurali: 8,50 ml.;

- Altezza massima dipendenze e complessi produttivi: 12,00 ml.;
- Numero massimo di piani (per le abitazioni rurali): n° 2;
- Distanza minima tra fabbricati: 12,00 ml.;
- Distanza minima dai confini: 6,00 ml.;
- Intervento diretto mediante Concessione Edilizia.
- Le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione, sono quelle stabilite dal D.M. 1/4/1968 n° 1404.
- Nel caso di strade non elencate nel citato D.M. la distanza minima da rispettare a partire dal ciglio stradale è in as-solto di: 10,00 ml.;
- Nel caso di complessi produttivi connessi con la lavorazione, trasfor-mazione e conservazione di prodotti agricoli, nonché nel caso di manufatti connessi con il potenziamento della zootecnica, saranno consentiti valori diversi per l'indice di fabbricabilità fondiaria, previa applicazione della procedura di deroga di cui all'articolo 16 della l.s. n° 765/1967 e dell'arti-colo 30 della l.r. n° 56/1980.
- In tale zona valgono le disposizioni dell'articolo 9 della l.s. n° 10/77 e dell'articolo 9 della l.r. n° 6/79 e successive modifiche.
- Valgono inoltre i contenuti dell'articolo 51 punto g) della l.r. n° 56/80. L'edificazione di cui al punto b), attrezzature al servizio del traffico, deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:
- Ricorso obbligatorio alla procedura di deroga di cui all'articolo 30 della l.r. n° 56/80.
- Limitatamente ai Motels e Autostazioni da prevedere solo su aree adiacen-ti le strade di maggiore transito, il lotto minimo viene fissato in mq.10.000.
- Altezza massima: 12,00 ml.;
- Numero massimo di piani: n° 3;
- Distanza minima dai confini: 12,00 ml.;
- Distanza minima tra edifici: 12,00 ml.;

- Distanza minima dal ciglio stradale: come al punto a);
- Parcheggi privati: 1,00 mq. ogni
- 10,00 mc. di costruz.;
- Piani attici e costruzioni accessorie: consentiti;
- Per ogni insediamento si dovrà prevedere una dotazione di verde pubblico e di parcheggio pubblico complessivamente non inferiore al 15% della superficie interessata.
- L'edificazione di cui al punto c) deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia, l'accertamento dell'osservanza delle quali, spetta agli Uffici competenti.
- Salvo maggiore distanza delle costruzioni dal ciglio delle strade imposte da specifiche necessità, nell'edificazione occorre rispettare le prescrizioni di cui al D.M. 1/4/1968 n° 1404 e per le strade non elencate, occorre tenersi ad una distanza non inferiore a ml. 10,00.

Comprende le due seguenti Sottozone:

1) - Sottozona "Fs": è destinata a impianti sportivi e di ricreazione in gene-

re, nonché a verde pubblico attrezzato a scala urbana.

L'intervento in tale zona, da attuarsi a mezzo di Piani

Particolareggiati, dovrà attenersi alle seguenti norme:

- Sono ammesse solo costruzioni a servizio delle attrezzature, (chioschi,

spogliatoi, tribune, ecc.).

- Altezza massima edifici: 8,50 ml.;

- Distanza minima tra edifici: 10,00 ml.;

- Distanza minima dai confini: 10,00 ml.;

- Parcheggi pubblici: 0,20 mq./mq.;

2) - Sottozona "Fr": è destinata all'ampliamento o modificazioni concernenti

le attrezzature religiose presenti.

In questa zona, oltre alle chiese aperte al culto, pos-

sono realizzarsi edifici connessi alle esistenti strut-

ture religiose, ma in ogni caso al servizio della col-

lettività, quali orfanotrofi, casa del pellegrino, ecc.

L'edificazione in questa zona è soggetta alle seguenti

norme:

- Indice di fabbricabilità fondiaria: 2,00 mc./mq.;

- Indice di copertura: 0,10 mq./mq.;

- Altezza massima: 15,00 ml.;

- Numero massimo di piani: n° 4;

- Distacco minimo tra edifici: 12,00 ml.;

- Distacco minimo dai confini: 10,00 ml.;

- Distanza dal ciglio stradale: come da D.M. 1404/'68;

- Modalità di intervento: concessione edilizia

singola;

Nelle tavole di P.R.G. tali zone sono riportate con specifica retina-

tura.

Le zone boschive e rimboschite devono intendersi non solo quelle riportate nella tavola 8 bis, ma anche quelle che in effetti, all'attualità e per l'avvenire, risultano tali.

Nel seguito per zone boschive si intendono anche quelle rimboschite. Le norme da rispettare sono le seguenti:

- 1) - Nelle aree boschive o rimboschite sottoposte o non a vincolo idrogeologico è vietata la trasformazione urbanistica ed edilizia e altresì l'edificazione nonché l'insediamento di campeggi anche nelle radure (soluzione di continuità permanente nella struttura del bosco).

Si fa presente che qualsiasi insediamento costruttivo dovrà essere localizzato alla distanza prevista per legge dal confine del bosco in parola, e tanto sia per garantire la salvaguardia del complesso boschivo, e sia per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica in caso di incendi boschivi.

Inoltre, si dovrà provvedere all'impianto di un sistema di bocchettone di presa d'acqua da sistemarsi lungo il limite della sopraccitata fascia di rispetto; con interdistanza massima di ml. 100, da mantenersi costantemente funzionante e da utilizzarsi essenzialmente per gli incendi boschivi; durante l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, l'I.R.F., di Foggia è incaricato di fornire in sede di esecuzione delle opere, ogni opportuno suggerimento al fine di una migliore distribuzione ed utilizzazione dei bocchettone sopraccitati.

- 2) - Nelle zone boschive è esclusa l'apertura di cave e così anche, per motivi paesaggistici, nelle zone dove le stesse cave possono essere visibili da strade di tipo superiore alle interpoderali.

- 3) - Quasi tutto il territorio comunale di Bovino, delimitato nella tavola n° 6, è sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge n° 3267 del 30/12/1923 e quindi soggetto alla relativa norma.

In particolare i lavori di trasformazione dei cespugliati o terreni saldi

5) - Ogni insediamento costruttivo, fisso o non, dovrà rispettare la distanza minima secondo le disposizioni di legge vigenti in materia dal confine dei boschi o romboschimenti, ciò sia per garantire la salvaguardia degli stessi e sia per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica in caso di incendi.

4) - Ai sensi della l.s. n° 47 del 1/3/1975 tutte le zone boscate danneggiate o distrutte dal fuoco anche se non sottoposte a vincolo idrogeologico, purché comprese nei piani regionali previsti dalla citata legge, non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

In tali zone è rigorosamente vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo.

Le opere, sia pubbliche che private, che comportino movimento di terra (strade, acquedotti, elettrodotti, costruzione di fabbricati ecc.) devono rispettare il patrimonio boscato ed essere sottoposte al parere del predetto Organo per l'adozione delle norme esecutive tese ad assicurare la stabilità del suolo ed il regolare regime delle acque.

getti ad autorizzazione dell'Ispettorato Forestale.

in terreni a coltura agraria o comunque a lavorazione periodica, sono sog-

In dette aree non è consentita la costruzione di qualsiasi manufatto

sia esso in sottosuolo che in superficie.

Sono consentiti i servizi canalizzati interrati, spalti-traffico e

marciapiedi non eccedenti i 15 cm. di altezza dal piano stradale ed eventuali attrezzature di arredo.

AREE TIPIZZATE A VERDE DI RISPETTO STRADALE

Non è consentita l'edificazione di qualsiasi edificio sia in superficie

che in sottosuolo.

Sono consentiti soltanto i servizi canalizzati interrati, i marciapiedi

di contorno degli edifici e tutto quanto previsto dalla circolare illustra-

tiva n° 5980/'70 del D.M. 1/4/'68 n° 1404.

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI

L'utilizzazione di queste aree è riservata all'Ente Comune e ad altri Enti Pubblici da esso delegati con specifica deliberazione del Consiglio

Comunale.

Nell'ambito di tali aree è consentita la realizzazione di sole opere pubbliche le cui caratteristiche dovranno essere corrispondenti alle norme specifiche per ciascun tipo di intervento e la cui realizzazione deve essere curata in modo tale da non creare contrasti con l'ambiente architettonico ed urbanistico circostante.

AREE TIPIZZATE A VERDE DI RISPETTO CIMITERIALE

Non sono consentite nuove costruzioni qualunque possa essere la loro destinazione d'uso ad eccezione di chioschi provvisori per la vendita di fiori e simili.

Per gli edifici esistenti ricadenti in detta zona di rispetto, sono consentite solo le opere riconosciute necessarie per la loro immediata conservazione e per la manutenzione ordinaria.

AREE TIPIZZATE A VERDE CIMITERIALE

Sono consentite costruzioni in sottosuolo ed in superficie connesse con la sepoltura ed inumazione delle salme, purché realizzate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia statali, regionali e comunali in vigore.

Sono altresì consentiti edifici per il culto, per uffici, per guardiania e per servizi connessi in genere.

Gli edifici consentiti non debbono avere cubatura superiore ai 2.500 mc. ed altezza non superiore i 10,00 ml. e debbono essere risolti in maniera architettonicamente valida e consona all'ambiente con materiali e tinte opportune.

E L A B O R A T I

	- RELAZIONE	
	- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	
	- REGOLAMENTO EDILIZIO	
ALL. A	- ANALISI DELLA SITUAZIONE EDILIZIA E DELLE DOTAZIONI DEGLI SPAZI PUBBLICI	
ALL. B	- VERIFICA DEGLI STANDARDS URBANISTICI	
Tav. 1	- INFRASTRUTTURE VIARIE E INDUSTRIALI: INQUADRAMENTO PROVINCIALE (1:100.000)	
Tav. 2	- INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E AMMINISTRATIVE: INQUADRAMENTO PROVINCIALE (1:100.000)	
Tav. 3	- ASPETTI FAUNA-AGRO-IDROLOGICI: INQUADRAMENTO COMPENSORIALE NELLE COMUNITA' MONTANE (1:100.000)	
Tav. 4	- PRECIPITAZIONI E TEMPERATURE MEDIE: INQUADRAMENTO PROVINCIALE	
Tav. 5	- MORFOLOGIA-ZONE IRRIGUE-UTILIZZAZIONE DEL SUOLO	
Tav. 6	- VINCOLO IDROLOGICO (1:25.000)	
Tav. 7	- INTERRELAZIONI CON I COMUNI CONFINANTI (1:25.000)	
Tav. 8 bis	- STATO DI FATTO E PREVISIONI DI P.R.G. DEL TERRITORIO COMUNALE (1:10.000)	
Tav. 9	- STATO DI FATTO E PREVISIONI DI PIANO DELLE ZONE URBANIZZATE E DA URBANIZZARE (1:5.000)	
Tav. 10	- CONDIZIONI IGIENICO-STATICHE E DESTINAZIONI D'USO (1:2.000)	
Tav. 11	- CONSISTENZA VOLUMETRICA - ZONA DI RECUPERO - (1:2.000)	
Tav. 12bis	- PLANIMETRIA DI PROGETTO DEL CENTRO ABITATO (1:2.000)	
Tav. 13bis	- PLANIMETRIA DI PROGETTO DELL'INSEDIAMENTO RELIGIOSO (1:2.000)	
Tav. 14	- PLANIMETRIA DI PROGETTO DELL'INSEDIAMENTO ARTIGIANALE E PICCOLA INDUSTRIA - LOCALITA' PONTE DI BOVINO - (1:2.000)	